

*Rinvii pregiudiziali disposti ai sensi dell'art.267 del TFUE da organi giurisdizionali stranieri**

(ottobre – dicembre 2022)

CONCORRENZA E AIUTI DI STATO

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-438/22	BULGARIA	<p>Art. 101 TFUE - Minimi tariffari forensi</p> <p>Interpretazione dell'art. 101.1 TFUE, che vieta gli accordi tra imprese, le decisioni di associazioni di imprese e le pratiche concordate anticoncorrenziali, alla luce della sentenza resa dalla CGUE nelle cause riunite C-427/16 e C-428/16 BULGARIA che ha sancito l'incompatibilità euro-unitaria della normativa bulgara che attribuisce all'ordine forense la possibilità di fissare autonomamente i livelli minimi delle tariffe professionali, senza alcun intervento da parte di un'autorità pubblica, rimettendo ai giudici nazionali l'accertamento sulla necessità e la proporzionalità di siffatta normativa rispetto al perseguimento di obiettivi legittimi.</p> <p><i>Dubbio sulla possibilità di estendere l'applicazione della pronuncia C-427/16 e C-428/16 BULGARIA ai casi in cui l'entità degli onorari d'avvocato, anziché essere contestata da una parte del rapporto contrattuale cliente-avvocato, è messa in discussione dalla parte convenuta-soccombente che chiede al giudice di determinare la congruità delle spese legali da rifondere alla controparte.</i></p>

* La traduzione delle ordinanze di rinvio è reperibile sul sito della Corte di Giustizia dell'Unione Europea: "Curia" <https://curia.europa.eu/>

C-510/22	ROMANIA	<p>Esclusione dal regime di concorrenza delle licenze per l'utilizzazione di sorgenti di acque minerali – Possibile restrizione ingiustificata alla libertà di esercitare un'attività commerciale e alla libertà di stabilimento</p> <p>Interpretazione degli artt. 49 102 106 e 119 TFUE, dell'articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e dell'art. 3 della Direttiva 2009/54/CE sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali.</p> <p><i>Dubbio se il diritto UE osti ad una normativa nazionale che prevede l'affidamento diretto ad una società a capitale interamente statale, di licenze per l'utilizzazione di sorgenti di acque minerali, mediante proroghe successive e illimitate delle licenze esclusive</i></p>
----------	---------	--

FISCALITA' E DOGANE

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-533/22	ROMANIA	<p>Direttiva IVA - Prestazioni di servizi effettuate da intermediari -sede dell'attività economica del soggetto passivo - definizione di stabile organizzazione</p> <p>Interpretazione dell'art 44 - prestazioni di servizi effettuate da intermediari – della direttiva 2006/112 cd direttiva IVA in rapporto agli articoli 10 e 11 del regolamento di esecuzione n. 282/2011 del Consiglio recante disposizioni di applicazione della direttiva IVA.</p> <p><i>Dubbio sulla compatibilità eurounitaria, e in particolare sulla compatibilità con l'art 44 della direttiva 2006/112, di una prassi nazionale che qualifica una persona giuridica residente indipendente come stabile organizzazione di un'entità non residente, solamente sulla base dell'appartenenza di tali due società al medesimo gruppo o ritenga sussistente, nel territorio di uno Stato membro, una stabile organizzazione di un'entità non residente, facendo riferimento esclusivamente ai servizi che la persona giuridica residente presta all'entità non residente.</i></p>
C-537/22	UNGHERIA	<p>Principio del primato del diritto dell'Unione — Ricorso effettivo — Evasione fiscale — Principio di neutralità fiscale — Portata dell'obbligo generale di controllo del contribuente — Dovuta diligenza— Elementi oggettivi - Ricorso amministrativo proposto avverso una decisione dell'autorità tributaria nazionale che nega il diritto alla detrazione dell'IVA, dal momento che tale autorità ha richiesto, in relazione alle fatture, prove ulteriori rispetto a quelle richieste dal diritto dell'Unione e, in mancanza di tali prove, ha qualificato le operazioni come fittizie</p> <p>Interpretazione degli articoli 167, 168, lettera a), e 178, lettera a), della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e dell'art. 47 (“Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale”) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.</p> <p><i>Dubbio se sia contrario al diritto dell'Unione la circostanza che un organo giurisdizionale di uno Stato membro che decide in ultima istanza interpreti una decisione della Corte di giustizia (adottata sotto forma di ordinanza in risposta a una domanda di pronuncia pregiudiziale il cui oggetto era appunto la giurisprudenza elaborata dallo stesso organo giurisdizionale di ultima istanza) nel senso che essa non presenta alcun elemento nuovo che abbia o possa avere l'effetto di annullare precedenti decisioni della Corte di giustizia o di modificare la precedente</i></p>

		<p><i>giurisprudenza nazionale elaborata dall'organo giurisdizionale che decide in ultima istanza.</i></p> <p><i>Dubbio se sia compatibile con il diritto UE una prassi seguita dall'autorità fiscale, legittimata dalla giurisprudenza interna, secondo cui sarebbe sufficiente dimostrare l'assenza di un'attività economica del fornitore (e la fittizietà della fatture da lui emesse) per integrare quelle circostanze oggettive che la Corte di giustizia ritiene essere condizione necessaria e sufficiente perché si possa concludere che il soggetto passivo sapesse o avrebbe dovuto sapere di partecipare ad una frode e negargli così la detrazione dell'IVA versata a monte.</i></p>
C-573/22	DANIMARCA	<p>Direttiva IVA - Assoggettamento ad Iva di un canone sui media obbligatorio per legge per finanziare le attività non commerciali di enti pubblici radiotelevisivi</p> <p>Interpretazione dell'articolo 370 in combinato disposto con l'allegato X, parte A, punto 2, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.</p> <p><i>Dubbi sull'interpretazione del citato diritto UE con riferimento alla possibilità per gli Stati membri di assoggettare all'IVA un canone sui media obbligatorio per legge per finanziare attività non commerciali di enti pubblici radiotelevisivi nonostante l'assenza di una «prestazione di servizi a titolo oneroso» ed in relazione alla necessità di ricavare una delimitazione più dettagliata del momento in cui sussista una modifica inammissibile ad un regime derogatorio nazionale.</i></p>

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-333/22	SPAGNA	<p>Lavoratori pubblici – Lavoratori <i>ad interim</i> – Misure dirette a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo a una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato – Presupposti</p> <p>Interpretazione Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausole 2 (“<i>Campo di applicazione</i>”) e 5 (“<i>Misure di prevenzione degli abusi</i>”).</p> <p><i>Dubbio sulle misure sanzionatorie da applicare in uno Stato membro in cui la direttiva 1999/70/CE non è stata trasposta di talché non esiste nel diritto nazionale alcuna misura sanzionatoria per garantire il rispetto della clausola 5 dell’accordo quadro nel settore pubblico.</i></p> <p><i>Dubbi relativi all’arco temporale che consente di stabilire quando si verifichi un abuso incompatibile con la clausola 5 dell’accordo quadro, vale a dire quando si possa concludere che un dipendente pubblico a tempo determinato soddisfa esigenze che, di fatto, non sono provvisorie ma permanenti.</i></p> <p><i>Dubbio se l’applicazione retroattiva della normativa nazionale volta a prevenire il ricorso ad una successione di contratti a tempo determinato a situazioni verificatesi antecedentemente alla sua entrata in vigore violi il principio di legalità.</i></p> <p><i>Dubbio se le misure stabilite dalla suddetta normativa nazionale per la riduzione del tempo determinato nel pubblico impiego possano essere considerate misure sanzionatorie che soddisfano i requisiti di cui alla clausola 5 dell’Accordo quadro.</i></p>

MERCATO INTERNO

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-472/22	PORTOGALLO	<p>Imposta sul reddito delle persone fisiche – Agevolazioni fiscali su plusvalenza cessione partecipazioni societarie – Applicabilità alle sole cessioni di partecipazioni in società con sede effettiva sul territorio nazionale- Divieto di pratiche abusive- Soggetto contribuente che, pur perseguendo lo scopo pratico di una distribuzione di dividendi, pone in essere una cessione delle partecipazioni detenute nella società erogante le medesime somme, onde beneficiare dell’agevolazione fiscale prevista per la relativa plusvalenza</p> <p>Interpretazione degli articoli 49 (diritto di stabilimento), 63 e 65 TFUE (libera circolazione dei capitali) nonché del principio del divieto di pratiche abusive in quanto principio generale del diritto dell’Unione Europea.</p> <p><i>Dubbio se il diritto UE osti ad una normativa nazionale che limita un beneficio fiscale, consistente nella riduzione del 50% del valore imponibile della plusvalenza realizzata a seguito della cessione di partecipazioni sociali, alle sole plusvalenze realizzate a seguito della cessione di partecipazioni detenute in società con sede legale situata nel territorio nazionale.</i></p> <p><i>Dubbio sulla portata e sul significato del principio che osta alla realizzazione di pratiche abusive, nella materia tributaria “principio antielusivo”.</i></p>
C-475/22	SPAGNA	<p>Mercato interno – Libertà di stabilimento - Aiuti di Stato – Restrizioni alle attività di noleggio con conducente - Rapporto massimo di 1/30 tra NCC e taxi</p> <p>Interpretazione delle disposizioni in materia di libertà di stabilimento e di aiuti di Stato di cui agli articoli 49 TFUE e 107 TFUE.</p> <p><i>Dubbio sulla compatibilità euro-unitaria della normativa spagnola che prevede, per i servizi di trasporto urbano mediante veicoli con conducente diversi dai taxi, come gli NCC, una misura restrittiva specifica intesa a stabilire un rapporto massimo di 1 a 30 tra autorizzazioni per NCC e licenze per taxi.</i></p>

SALUTE

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-591/22	PAESI BASSI	<p>Normativa in materia di riduzione della prevalenza dei sierotipi di Salmonella nei gruppi di riproduttori adulti della specie Gallus gallus - Nozione di "caso eccezionale"</p> <p>Interpretazione del Regolamento (CE) n. 2160/2003 sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti e del Regolamento (UE) n. 200/2010 recante attuazione del regolamento (CE) n. 2160/2003 per quanto riguarda la fissazione di un obiettivo dell'Unione di riduzione della prevalenza dei sierotipi di Salmonella nei gruppi di riproduttori adulti della specie Gallus gallus, punto 2.2.2.2., lettera c) e punto 4</p> <p><i>Dubbio su quando si configuri un caso eccezionale che, in presenza di un risultato positivo del test per la salmonella in un prelievo di routine, possa portare l'Autorità competente a dubitare del test e ad effettuare un prelievo di conferma, quali siano i fattori rilevanti per stabilirlo e, qualora la presenza di diversi risultati negativi dei prelievi successivi configuri un siffatto fattore rilevante, di quanto tempo disponga l'operatore per effettuare prelievi successivi e per presentarne i risultati prima che vengano adottate misure irreversibili.</i></p>

TRASPORTI

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-582/22	GERMANIA	<p>Funzioni dell'organismo di regolamentazione – Revisione a posteriori dei canoni pregressi di utilizzo della rete ferroviaria</p> <p>Interpretazione dell'art. 56 ("Funzioni dell'organismo di regolamentazione") della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, relativa alla creazione di uno spazio ferroviario europeo unico.</p> <p><i>Dubbio se, alla luce della sentenza della CGUE del 9 novembre 2017, CTL Logistics C-489/15, detta norma consenta o addirittura imponga un riesame ex post della legittimità dei canoni pregressi di utilizzo della rete ferroviaria con effetto retroattivo e la conseguente possibilità di chiedere al gestore il rimborso di quanto eventualmente versato in eccesso)</i></p>

TUTELA DEI CONSUMATORI

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
<p>C-379/21 (ripresa procedimento a seguito della decisione della causa C-170/21)</p>	<p>BULGARIA</p>	<p>Clausole abusive - Eccezione di abusività della clausola - Rilevabilità d'ufficio da parte del giudice in assenza di contraddittorio e disapplicazione fino all'emanazione dell'ingiunzione</p> <p>Interpretazione dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.</p> <p><i>Dubbio se il giudice nazionale sia tenuto a rilevare d'ufficio il carattere abusivo di una clausola contrattuale e a disapplicarla nei procedimenti nei quali il debitore non è coinvolto fino all'emanazione dell'ingiunzione. In caso di risposta affermativa se, riscontrata l'abusività di una clausola, sia tenuto a negare integralmente l'ingiunzione o solo per la parte in cui il titolo del beneficiario si basa su una clausola contrattuale abusiva. In tale ultimo caso, se il giudice sia tenuto a compensare eventuali pagamenti effettuati in base alla clausola abusiva con altri debiti insoluti.</i></p> <p><i>Dubbio se il giudice nazionale sia vincolato alle disposizioni del giudice superiore cui l'organo giurisdizionale sottoposto a controllo deve attenersi ai sensi della legislazione nazionale, allorché tali disposizioni non tengano conto delle conseguenze del carattere abusivo di una clausola contrattuale nel contratto stipulato con un consumatore.</i></p>
<p>C-531/22</p>	<p>POLONIA</p>	<p>Clausole abusive - Verifica dell'abusività di una clausola da parte del giudice dell'esecuzione a fronte di un decreto ingiuntivo non opposto</p> <p>Interpretazione dell'articolo 3, paragrafo 1, dell'articolo 6, paragrafo 1, dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2 nonché dell'articolo 8 della direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, dell'articolo 47 (<i>"Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale"</i>) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, dei principi della certezza del diritto, dell'irrevocabilità delle decisioni passate in giudicato, dell'effettività e della proporzionalità e del diritto al contraddittorio davanti a un autorità giudiziaria.</p>

		<p><i>Dubbio sulla compatibilità con le norme di diritto euro-unitario in materia di tutela del consumatore, come interpretate dalla Corte di Giustizia dell'UE, di una normativa nazionale che preclude al giudice dell'esecuzione di controllare d'ufficio le clausole abusive contenute in un contratto e trarne le conseguenze allorché esercita il controllo su un procedimento esecutivo condotto da un ufficiale giudiziario sulla base di un decreto ingiuntivo passato in giudicato e munito della formula esecutiva, emesso nell'ambito di un procedimento in cui non vengono assunte prove.</i></p> <p><i>Dubbio se l'iscrizione di una clausola contrattuale abusiva nel registro delle clausole illecite, disciplinato nell'ordinamento polacco, comporti il riconoscimento di tale clausola come abusiva in qualsiasi procedimento che coinvolga un consumatore, anche laddove sia stata redatta da un professionista diverso rispetto a quello nei cui confronti è stato instaurato il procedimento che ha portata alla suddetta iscrizione e riguardi una clausola dal contenuto lessicale non identico, ma con uguale significato ed effetto, nei confronti del consumatore.</i></p>
--	--	---

TUTELA DEI DATI PERSONALI

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-461/22	GERMANIA	<p>Amministratore di sostegno legalmente nominato che svolge detta attività a titolo professionale - Configurabilità come titolare del trattamento dei dati</p> <p>Interpretazione dell'articolo 4, punto 7, del regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, alla libera circolazione di tali dati. <i>Dubbio se l'amministratore di sostegno legalmente nominato che svolge detta attività a titolo professionale sia titolare del trattamento dei dati ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati e se sia tenuto a fornire l'accesso ai dati.</i></p>
C-590/22	GERMANIA	<p>Violazione delle norme del RGDP – Risarcimento del danno – Sussistenza del pregiudizio subito dal richiedente</p> <p>Interpretazione dell'art 82, par 1 - diritto al risarcimento e responsabilità – del regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. <i>Dubbio se per fondare il diritto al risarcimento del danno sia necessario, oltre alla violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 sia necessario che il richiedente abbia subito un ulteriore pregiudizio significativo o sia sufficiente che il richiedente tema che, a seguito di violazioni delle disposizioni del RGPD, i suoi dati personali siano giunti in mani di terzi.</i></p>
C-604/22	BELGIO	<p>Regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Registrazione automatica di preferenze e il consenso degli utenti di Internet - Nozione di dato personale</p> <p>Interpretazione dell'art 4, p. 1 – definizione di dato personale – del regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati in relazione agli articoli 7 - rispetto della vita privata e della vita familiare – e 8 -</p>

		<p>protezione dei dati di carattere personale – della CDFUE.</p> <p><i>Dubbio se una piattaforma - il c.d. Transparency and Consent Framework - sviluppato e offerto dalla IAB Europe - organizzazione di settore in materia di pubblicità digitale -che consente di registrare le preferenze ed il consenso degli utenti di Internet per lo svolgimento di aste in tempo reale per la vendita di spazi pubblicitari online, pur non consentendo l'identificazione diretta dell'utente, possa considerarsi dato personale idonea ad identificarli e se l'organizzazione IAB Europe possa essere qualificata come titolare del trattamento dei dati.</i></p>
--	--	---